

## TI\_GERICHTE TI-98440 vom 9. Juli 2008

TI Tribunale d'appello, 2008-07-09, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_TI-98440](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_TI-98440)

FR: TI\_GERICHTE TI-98440 du 9 juillet 2008

IT: TI\_GERICHTE TI-98440 del 9 luglio 2008

### Erwägungen

#### E. 1

Il reclamo presentato tempestivamente da \_\_\_\_\_, accusato e destinatario della decisione impugnata, è ricevibile in ordine.

#### E. 2

Per quanto concerne l'assunzione di prove nella fase predibattimentale valgono i seguenti principi:

"a)

Per meritare di essere assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP), o in altro momento dell'istruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP), devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazione: esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore pubblico, dapprima per decidere se promuovere l'accusa oppure non far luogo al procedimento e poi (dopo conclusione dell'istruzione formale) se decretare messa in stato di accusa o abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per quest'ultima evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dell'art. 189 CPP, inteso appunto tra l'altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5). Se, in particolare per l'accusato, la facoltà di proporre mezzi di prova è espressione del diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 4 Cost. fed. (ora, art. 8 cpv. 1 della nuova Cost. fed.; v., da ultimo, DTF 124 I 49, consid. 3a p. 51; DTF 121 I 306, consid. 1b p. 308) e del fair trial ai sensi dell'art. 6 CEDU (v. Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2. Aufl. Kehl/Strassburg/Arlington 1996, nota 99 ad art. 6 CEDU), il giudice del merito (ed il magistrato inquirente) è tenuto, in applicazione delle norme procedurali corrispondenti, a considerare rispettivamente ammettere soltanto quei mezzi di prova che nach seinem richterlichen Ermessen entscheidungserheblich sind (Frowein/Peukert, loc. cit. p. 231). Con riferimento specifico all'audizione di testi, il magistrato può rifiutare la prova proposta wenn er die zu erwartende Antwort bzw. Aussage nach seiner freien Ermessensentscheidung für die Wahrheitsfindung nicht für beachtlich hält (Frowein/Peukert, loc. cit., nota 202 ad art. 6 CEDU, con rinvii), nelle parole di Niklaus Schmid (Strafprozessrecht, 3. Aufl. Zürich 1997, margin. 270, con rinvii a DTF 103 Ia 491 et al. in nota 321) wenn sie den rechtlich relevanten Sachverhalt als genügend geklärt erachten. Di conseguenza, non è data violazione dell'art. 6 CEDU se il giudice del merito rifiuta un mezzo di prova dopo averne esaminato la pertinenza (v. Frowein/Peukert, loc. cit.,

nota 203 ad art. 6 CEDU, con rinvio al noto caso Vidal; come qui, v. decisione 17 giugno 1998 in re F.F., inc. GIAR 55.98.1 consid. 1).

(GIAR 14 gennaio 2004, 237.2003.11)

Quanto sopra espresso evidenzia l'importanza di una corretta e sufficiente motivazione della richiesta di complemento, in relazione ad ogni prova proposta, per consentire alle controparti e all'autorità di prendere adeguata posizione, rispettivamente decisione (sentenza 20 luglio 1994 della Camera dei ricorsi penali in re D.T., CRP 249/94); in materia di prove, occorre spiegarne l'oggetto e lo scopo perseguito, ai fini della determinazione di effettiva rilevanza e pertinenza per le successive conclusioni del Procuratore pubblico, non bastando che una prova proposta sia "nuova" e in qualche modo connessa con l'inchiesta per meritare di essere assunta (REP 1998 n. 122); la motivazione non può essere sottintesa, bensì deve supportare i requisiti indicati più sopra (sentenza 30 giugno 2003 in re W., GIAR 54.2002.11); non è sufficiente, ad esempio, indicare che il testimone, di cui si chiede l'audizione dovrebbe essere a conoscenza di un fatto (decisione 9 maggio 1994 in re R.A., GIAR 336.94.1) o "potrebbe confermarlo". In sostanza la corretta verifica dei presupposti di novità, pertinenza e rilevanza per le conclusioni del Procuratore pubblico presuppone una motivazione non sommaria e la profonda conoscenza dell'incarto non può limitarsi ad una presunzione per terzi, ma deve concretizzarsi nella motivazione delle richieste. Inoltre, in materia di prove, è possibile che l'obbligo di motivazione, e meglio, la sua estensione, possa essere valutato diversamente per la richiesta inviata al magistrato inquirente che conosce e gestisce l'inchiesta ed i relativi atti e per il reclamo diretto al GIAR, autorità da considerarsi "terza" per rapporto all'istruttoria come tale.

### **E. 3**

Giova inoltre ricordare l'importanza di una corretta e sufficiente motivazione della richiesta di complemento, in relazione ad ogni prova proposta.

È quindi opportuno ricordare che l'obbligo di sufficiente motivazione (sia in fatto che in diritto, senza limitarsi a dichiarazioni di principio; CRP 76/93 in re V. Stiftung e altri) non concerne unicamente le decisioni dell'autorità, ma anche le istanze ed i gravami e serve a consentire alle controparti e all'autorità di prendere adeguata posizione, rispettivamente decisione (sentenza 20 luglio 1994 della Camera dei ricorsi penali in re D.T., CRP 249/94).

In materia di prove, occorre spiegarne l'oggetto e lo scopo perseguito, ai fini della determinazione di effettiva rilevanza e pertinenza per le successive conclusioni del Procuratore pubblico, non bastando che una prova proposta sia "nuova" e in qualche modo connessa con l'inchiesta per meritare di essere assunta (REP 1998 n. 122). La motivazione non può essere "sottintesa", o "ovvia"; in materia di richiesta di prove, durante l'inchiesta come in sede di complementi, la motivazione deve estendersi ai requisiti indicati al considerando 2. della presente (sentenza 30 giugno 2003 in re W., GIAR 54.2002.11). A titolo esemplificativo si dirà che non è sufficiente indicare che il testimone, di cui si chiede l'audizione "dovrebbe essere" a conoscenza di un fatto (decisione 9 maggio 1994 in re R.A., GIAR 336.94.1).

Inoltre, in fattispecie di una certa complessità è alquanto rischioso, nell'ottica della sufficiente motivazione, omettere di "riassumere anche solo brevemente i fatti oggetto d'inchiesta, rispettivamente di far riferimento, a sostegno delle richieste e/o affermazioni, ad atti istruttori o accertamenti specifici agli atti, se non in modo alquanto generico o con riferimento ad alcune singole prove, dimenticando che non spetta al giudice del reclamo

ricostruire la fondatezza delle tesi esposte sulla base di semplici asserzioni, neppure se si ha a disposizione l'intero incarto (CRP 5 dicembre 1997 in re P. e G. Est.; GIAR 17 giugno 1997 in re S.E.I.M.I.S. SA e S.ET.IM.M. Est.)." (sentenza 4 settembre 2003 in re G., GIAR 39.2002.8).

Da ultimo, sempre in materia di prove, è possibile che l'obbligo di motivazione (meglio la sua estensione) possa anche essere valutato diversamente per l'istanza (diretta al magistrato inquirente che conosce e gestisce l'inchiesta ed il relativo incarto) e per il reclamo (diretto a autorità "terza" per rapporto all'istruttoria come tale).

#### **E. 4**

Per quanto concerne le richieste di audizioni, si tratta di mezzi di prova che, a questo stadio della procedura, non appaiono né di rilievo né di pertinenza, vuoi per insufficiente motivazione, vuoi per carenza di novità nel contesto di quanto acquisito: segnatamente non possono essere considerate determinanti per il giudizio di competenza del Procuratore pubblico, che chiaramente persegue la via accusatoria, e neppure sono oggettivamente tali da consentire uno stravolgimento di questo indirizzo.

Prima di procedere ad un esame degli atti istruttori richiesti, giova rilevare che sia l'istanza 19 maggio 2008 che il reclamo in esame sono quantomai generici in merito ai motivi posti alla base delle singole richieste. Tale modo di procedere non può essere tutelato, ricordato che, come evidenziato sopra, incombe a chi chiede un complemento istruttorio giustificare e motivare le proprie richieste, precisando i motivi posti alla base delle stesse, e non al Procuratore pubblico dilungarsi nel motivare il rifiuto di richieste non motivate.

Seguendo l'ordine proposto dal reclamo, e tenuti presenti i criteri menzionati ai considerandi precedenti, sui singoli complementi richiesti ci si esprime qui di seguito:

##### 4.1 audizione in via rogatoriale di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, dopo aver censurato l'agire del Procuratore pubblico, che avrebbe erroneamente indicato \_\_\_\_\_ come latitante (mentre che quest'ultimo sarebbe tornato in \_\_\_\_\_, sua terra d'origine) e quindi omesso di inoltrare tempestiva rogatoria in Italia, evidenzia che, contrariamente a quanto indicato nella decisione impugnata, le dichiarazioni del reclamante, di \_\_\_\_\_ e di \_\_\_\_\_ non avrebbero permesso di chiarire in modo sufficiente i fatti, ciò anche a causa della mancata audizione di \_\_\_\_\_, persona che avrebbe avuto un ruolo tutt'altro che marginale nella vicenda. Inoltre, la circostanza che \_\_\_\_\_ sia reo confesso non esimerebbe l'autorità inquirente dal verificarne la fedeltà.

Il Procuratore pubblico nella decisione impugnata ha ritenuto l'audizione in via rogatoriale di \_\_\_\_\_, oltre che impraticabile non essendo dato sapere dove lo stesso si trovi, anche influente ai fini del giudizio di merito.

Preliminarmente occorre rilevare che il Procuratore pubblico, una volta acclarata la sua posizione tramite le dichiarazioni di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, ha tempestivamente emanato ordine di arresto nei confronti di \_\_\_\_\_ e che, onde procedere per via rogatoriale, è necessario conoscere il luogo di dimora e/o di soggiorno della persona all'estero, ciò che nel caso in esame nessuno conosce. In questo senso nulla vi è quindi da rimproverare al magistrato inquirente.

Gli atti istruttori esperiti, segnatamente i verbali di interrogatorio di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e dello stesso \_\_\_\_\_ rispettivamente i verbali di confronto tra gli stessi, hanno permesso di chiarire la loro comune illecita attività, per quel che concerne vendite, acquisti e consumi: in particolare, è stato possibile stabilire che per il periodo di attività a tre ■ \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ ed \_\_\_\_\_ -, cioè nei mesi ottobre 2006-novembre 2006, gli acquisti da \_\_\_\_\_ sono stati di 150 grammi di cocaina già tagliata, nel periodo a due ■ \_\_\_\_\_ ed \_\_\_\_\_ -, cioè dal 9 dicembre 2006 all'aprile 2007, gli acquisti da \_\_\_\_\_ e da spacciatori di etnia africana sono stati di 140 grammi di cocaina parzialmente già tagliata e quindi che il ruolo avuto in questo traffico da \_\_\_\_\_, perlomeno nell'ottica dei quantitativi acquistati da \_\_\_\_\_, è comunque sensibilmente inferiore e quindi proporzionalmente marginale (280 grammi di cocaina già tagliata) rispetto a quanto imputabile ad \_\_\_\_\_ (1040 grammi di cocaina già tagliata e 50 grammi di sostanza da taglio) e ad \_\_\_\_\_ (910 grammi di cocaina già tagliata e 50 grammi di sostanza da taglio).

Non è quindi possibile sostenere che le confessioni rese dal reclamante e dagli altri coaccusati non siano state singolarmente verificate e confrontate con quelle degli altri, rispettivamente che i fatti incriminati non siano stati chiariti in maniera sufficiente. Del resto, il reclamante si limita a sostenere il contrario, senza peraltro spiegare quali circostanze non sarebbero state chiarite, né tantomeno la loro rilevanza per la sua posizione processuale.

Discende dalle suddette considerazioni che, come rettamente evidenziato nella decisione impugnata e nelle osservazioni dal Procuratore pubblico, l'audizione di \_\_\_\_\_, oltre ad essere praticamente ineffettuabile, appare ininfluenza ai fini del giudizio di merito, in altre parole non può essere ritenuta né rilevante né pertinente.

Il reclamo su questo punto deve quindi essere respinto.

4.2interrogatorio, se del caso, a confronto con \_\_\_\_\_

L'audizione di \_\_\_\_\_, persona la cui irreperibilità è contestata e che per stessa ammissione del reclamante ha ricevuto da lui grammi 30 di cocaina, sarebbe necessaria essendovi per \_\_\_\_\_ assoluta necessità di dimostrare ovvero rafforzare la propria credibilità. Il reclamante censura, inoltre, la mancata emanazione di un ordine d'arresto da parte del magistrato inquirente.

\_\_\_\_\_ ha a più riprese ammesso vendite a \_\_\_\_\_ di 30 grammi di cocaina, ciò che sostanzierebbe unicamente il reato di contravvenzione alla LStup, agire quindi non passibile di ordine di arresto di portata nazionale, non si vede pertanto l'utilità di tale prova quo alla posizione processuale del reclamante e alla sua credibilità, né tantomeno lo spiega il reclamante.

Anche su questo punto il reclamo, palesemente carente nella motivazione, non merita tutela.

4.3interrogatorio di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_

L'interrogatorio di tali persone, clienti di \_\_\_\_\_, sarebbe necessario per stabilire, seppure senza precisione scientifica, lo stato di purezza della cocaina (ovvero di apprezzamento), in quanto le dichiarazioni di \_\_\_\_\_ in proposito non concordano con quelle di \_\_\_\_\_ (in particolare il reclamante sostiene di non essere stato a conoscenza del taglio della sostanza da parte di \_\_\_\_\_). Inoltre, non sarebbe possibile escludere che a dette persone \_\_\_\_\_ abbia riferito della circostanza per cui \_\_\_\_\_ fosse o

meno a conoscenza del taglio della sostanza, rilevato inoltre che il grado di purezza della cocaina peserà sicuramente sulla commisurazione della pena.

Anche queste richieste appaiono motivate in modo del tutto generico ed insufficiente.

In ogni caso, nel merito, tali richieste devono essere respinte.

A prescindere dal fatto che si tratterebbe di pareri assolutamente soggettivi ed in quanto tali non vincolanti né fedefacenti, giova rilevare che, oggettivamente, la purezza tra la cocaina acquistata/consumata da \_\_\_\_\_ e quella da lui rivenduta a \_\_\_\_\_ è già documentata agli atti (cfr. rapporto di inchiesta di Polizia giudiziaria 18.03.2008, all. 41 e 84) ed inoltre la questione relativa alla consapevolezza o meno da parte del reclamante del taglio della cocaina da parte di \_\_\_\_\_ è già stata esaminata e delucidata nel corso del verbale di confronto 7.02.2008, né le richieste audizioni appaiono atte a delucidare eventuali discrepanze tra i due. Non va inoltre trascurato che, comunque, \_\_\_\_\_, persona che \_\_\_\_\_ neppure conosceva, ha già dichiarato di non saper se la cocaina acquistata da \_\_\_\_\_ fosse o meno tagliata, che con \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, per stessa ammissione del reclamante, non vi è mai stato alcun rapporto per questioni di droga ed, in ogni caso, dagli atti emerge che \_\_\_\_\_ tagliava la cocaina da rivendere, mentre che lo stesso \_\_\_\_\_ ha dichiarato di non sapere quale fosse il ruolo di \_\_\_\_\_ nello spaccio con \_\_\_\_\_.

Ne consegue che anche su questo punto il reclamo non merita accoglimento, trattandosi di prove irrilevanti ai fini della posizione processuale di \_\_\_\_\_, impregiudicata la facoltà di richiederle in occasione del pubblico dibattimento.

4.4 richiamo di tutti gli atti dei procedimenti aperti nell'ambito dell'inchiesta \_\_\_\_\_

A dire della difesa, i rapporti di polizia giudiziaria pure oggetto del deposito degli atti non sarebbero sufficienti, ritenuto che negli incarti vi è ben altro. Sarebbe quindi necessario acquisire tutti gli atti, ciò a garanzia del diritto di essere sentito. Inoltre, il rifiuto del Procuratore pubblico sarebbe insufficientemente motivato.

Anche su questo punto il reclamo non merita accoglimento.

Insufficientemente motivata è semmai la richiesta del reclamante, non la decisione negativa del Procuratore pubblico, il quale ha già acquisito agli atti i rapporti di polizia giudiziaria relativi alle altre persone coinvolte nell'inchiesta, sufficienti per verificare, non solo dall'ottica del fornitore iniziale \_\_\_\_\_, ma anche dei consumatori finali, la validità ed il fondamento delle dichiarazioni rese da \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ in merito agli acquisti e alle successive vendite di cocaina. Inoltre, anche volendo prescindere dal fatto che la decisione 16 giugno 2008, con la quale il Procuratore pubblico ha respinto la richiesta del reclamante volta ad ottenere la congiunzione di tutti i procedimenti aperti nell'ambito dell'inchiesta \_\_\_\_\_, è cresciuta in giudicato, il reclamante non motiva, se non in maniera del tutto generica, conoscere tutti gli atti del procedimento, fosse solo per eventualmente chiedere ulteriori complementi con cognizione di causa, e, quindi, insufficiente la richiesta in questione.

4.5 interrogatorio/confronto con \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ ed interrogatorio di \_\_\_\_\_

Il reclamo, pur chiedendo nel petitum l'annullamento della decisione impugnata, è del tutto silente in relazione ai suddetti atti istruttori, quindi in tale misura irricevibile, in quanto

totalmente immotivato.

#### **E. 5**

Alla luce di quanto precede, il reclamo, per quanto ricevibile, deve essere respinto, con la presente decisione definitiva a livello cantonale (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP); tassa e spese di giudizio seguono la soccombenza. Si rinuncia a porre a carico di \_\_\_\_\_ una parte di tasse e spese di giudizio, in quanto si è limitato a chiedere l'accoglimento del gravame rinviando al reclamo da lui inoltrato a questo ufficio.

Visti gli art. 19 LStup, 19a LStup, 146, 251 e 304 CP, 33 LArm, 196, 280ss CPP,  
decide

Intimazione a (con copia delle osservazioni delle parti):

giudice Ursula Züblin

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.